



XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 181

Estratto del processo verbale della seduta n. 37 del 17 ottobre 2019.

Oggetto: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13, secondo il metodo di calcolo contributivo di cui dalla legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 - Seconda tranche.

Zanin Piero Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Assente
Russo Francesco	Vice Presidente	Presente
Gabrovec Igor	Consigliere Segretario	Assente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente
Shaurli Cristiano	Consigliere Segretario	Presente
Zanon Emanuele	Consigliere Segretario	Assente

Assistono:

il Segretario generale Franco Zubin

il Vice Segretario generale Alessandra Cammaroto

È presente:

il Capo di Gabinetto Giorgio Baiutti

Verbalizza Sabina Moratto - P.O. Organizzazione, anticorruzione e privacy

AC/pm

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13, secondo il metodo di calcolo contributivo di cui dalla legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 - Seconda tranche.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, che prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2019, la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n.38 e 12 agosto 2003, n. 13, secondo il metodo di calcolo contributivo disciplinato dalla medesima legge regionale n. 8/2019;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2";

VISTA la legge regionale 12 agosto 2003, n.13 "Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori";

ATTESO che al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8/2019 è previsto che la rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo si applichi alla misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto in erogazione alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, anche se sospesi, considerando il loro importo al lordo della riduzione temporanea prevista dall'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2;

VISTO il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2019, a norma del quale in esito alla rideterminazione prevista e disciplinata dalla medesima legge regionale la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non può, in nessun caso, superare quella prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2019;

VISTO il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 8/2019, a norma del quale in esito alla rideterminazione prevista e disciplinata dalla medesima legge regionale la misura dell'assegno vitalizio non può subire una percentuale di riduzione superiore a quella risultante applicando alla stessa le aliquote progressive per scaglioni stabilite dalla Tabella B allegata alla legge regionale n. 8/2019, con le modalità indicate dal medesimo comma;

VISTO il comma 2 del citato articolo 4 della legge regionale n. 8/2019, secondo cui l'applicazione delle aliquote di cui alla Tabella B non trova attuazione nel caso la stessa comporti una riduzione della misura dell'assegno vitalizio superiore a quella risultante dalla rideterminazione prevista all'articolo 2 della medesima legge regionale;

VISTO, altresì, il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 8/2019, a norma del quale la misura dell'assegno vitalizio e della relativa quota non può, a seguito della rideterminazione, essere inferiore a un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps, salvo che la

misura dell'assegno o della relativa quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003 non sia già inferiore a tale soglia;

ATTESO che il trattamento minimo Inps in vigore nell'anno 2019 ammonta a euro 513,01 mensili;

VISTO, infine, il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2019, secondo cui la rideterminazione della misura delle quote di assegno vitalizio agli aventi diritto è effettuata mediante applicazione della percentuale prevista dagli articoli 17 della legge regionale n. 38/1995 e 11 della legge regionale n. 13/2003 alla misura dell'assegno vitalizio come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all'articolo 5 della legge regionale n. 8/2019, sino al completamento degli adempimenti necessari alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla medesima legge regionale, dal 1° luglio 2019 gli assegni vitalizi e le relative quote sono erogati nella misura prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2019, dovendosi provvedere al recupero della differenza erogata in eccedenza dal 1° luglio 2019, mediante trattenuta della stessa sull'assegno vitalizio o sulla relativa quota, nel caso la misura dell'assegno vitalizio o della relativa quota, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge regionale n. 8/2019, risulti inferiore a quella prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003;

PRESO ATTO che la legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, è entrata in vigore il 27 giugno 2019, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2019), secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

ACCERTATO che, alla data del 27 giugno 2019 e alla data del 1° luglio 2019, risultano in corresponsione agli ex consiglieri regionali n. 141 assegni vitalizi e agli aventi diritto n. 55 quote di assegno vitalizio, per un totale complessivo di n. 196 beneficiari;

VISTA la nota prot. 4006 del 18 luglio 2019, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale ha certificato, ai fini della rideterminazione prevista dalla legge regionale n. 8/2019, l'elenco delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi ad oggetto la determinazione e l'aggiornamento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali dalla I alla X legislatura;

VISTA la nota prot.4031 del 22 luglio 2019, con cui il Segretario generale del Consiglio regionale ha certificato, ai fini della rideterminazione prevista dalla legge regionale n. 8/2019, i periodi di mandato svolti dai consiglieri regionali il cui assegno vitalizio è oggetto di rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo, come risultante dalla documentazione d'Aula;

VISTA la propria deliberazione n. 158 del 27 agosto 2019, con la quale è stata accertata la misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2019 a 12 ex consiglieri regionali e 34 aventi diritto, per gli importi indicati negli elenchi allegati sub A), B), C) e D) alla medesima deliberazione;

RITENUTO di provvedere, con la presente deliberazione, alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge regionale n. 8/2019 della misura degli assegni vitalizi

agli ex consiglieri regionali e delle relative quote agli aventi diritto in erogazione alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, così come alla data del 1° luglio 2019, relativamente ai soggetti che hanno espletato il periodo di mandato nei sottoelencati periodi (35 soggetti):

IV Legislatura (dal 17 luglio 1978 al 17 luglio 1983)

IV-V Legislatura (dal 17 luglio 1978 al 19 luglio 1988)

IV-VI Legislatura (dal 7 luglio 1978 al 17 luglio 1983 e dal 20 luglio 1988 al 1°luglio 1993)

IV-V-VI Legislatura (dal 17 luglio 1978 al 1°luglio 1993)

IV-V-VI-VII Legislatura (dal 7 luglio 1978 al 12 luglio 1998)

V Legislatura (dal 18 luglio 1983 al 19 luglio 1988);

RITENUTO di rinviare a successive deliberazioni la rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019 degli assegni vitalizi e delle relative quote in erogazione agli ulteriori 115 soggetti beneficiari, relativamente ai rimanenti periodi di mandato espletati fino alla X Legislatura;

ACCERTATA la misura degli assegni vitalizi, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2019 agli ex consiglieri regionali per gli importi indicati nell'allegato A) alla presente deliberazione;

ACCERTATA la misura delle quote di assegno vitalizio, per la percentuale prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 38/1995 riferita alla misura degli assegni vitalizi come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2019 agli aventi diritto per gli importi indicati nell'allegato B) alla presente deliberazione;

ACCERTATA la misura delle quote di assegno vitalizio, per la percentuale prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 38/1995 riferita alla misura degli assegni vitalizi come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2019 agli aventi diritto per gli importi indicati nell'allegato C) alla presente deliberazione;

RITENUTO di disporre il recupero delle somme erogate in eccedenza dal 1° luglio 2019 agli ex consiglieri regionali e agli aventi diritto, laddove la misura dell'assegno vitalizio o della relativa quota, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge regionale n. 8/2019, risulti inferiore a quella prevista dalla legge regionale n. 38/1995, mediante trattenuta della differenza sull'assegno vitalizio o sulla relativa quota in erogazione;

delibera

1. di accertare la misura degli assegni vitalizi, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2019 agli ex consiglieri regionali per gli importi indicati nell'elenco allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa;

2. di accertare la misura delle quote di assegno vitalizio, per la percentuale prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 38/1995 riferita alla misura degli assegni vitalizi come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2019 agli aventi diritto per gli importi indicati nell'elenco allegato sub B) alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa;

4. di accertare la misura delle quote di assegno vitalizio, per la percentuale prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 38/1995 riferita alla misura degli assegni vitalizi come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 8/2019, mediante applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2019 agli aventi diritto per gli importi indicati nell'elenco allegato sub C) alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa;

5. di disporre il recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza dal 1° luglio 2019, mediante trattenuta sull'assegno vitalizio o sulla relativa quota in erogazione agli ex consiglieri regionali e agli aventi diritto, laddove la misura dell'assegno vitalizio o della relativa quota, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge regionale n. 8/2019, risulti inferiore a quella prevista dalla legge regionale n. 38/1995.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Piero Mauro Zanin

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Zubin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO ZUBIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 17/10/2019 18:28:27

NOME: FRANCO ZUBIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 17/10/2019 18:55:58

NOME: PIERO MAURO ZANIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 25/10/2019 14:02:37